Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 24 agosto — Numero 200

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 12
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 30; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 28 aprile 1921, n. 710, ***portante inscrizioni di rendita a favore di Enti morali ecclesiastici conservati per effetto della conversione dei beni immobili.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno n. 3070;
Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848 ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno n. 3852;
Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784 allegato *P*;
Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;
Visti gli articoli 1 e 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 allegato *N* e l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;
Visti la legge 19 giugno 1873, n. 1402 ed il relativo regolamento 11 luglio stesso anno n. 1461;
Visto il Reale decreto 17 febbraio 1870, n. 5519;
Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;
Visti i verbali delle prese di possesso operate per gli effetti della conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto;
Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio agli Enti morali ecclesiastici suddetti;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Sentita la Commissione centrale di sindacato istituito dall'art. 8 della predetta legge 15 agosto 1867, n. 3848;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco controfirmato dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto, ed annesso al presente decreto sono accertate nelle somme esposte alle colonne 8, 9 e 10 dello elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente dalla rendita consolidato 5 0/0 inscritta, in esecuzione del Reale decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Demanio dello Stato per gli Enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, ora convertita per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 al tre e settantacinque ed al tre e cinquanta per cento netto, sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 la complessiva rendita tre e cinquanta per cento netta di lire ventiquattromilaquattrocentonovantacinque e centesimi settantuno (L. 24.495,71) agli Enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto ripartitamente per le somme loro assegnate nella colonna 10 dell'elenco medesimo;

Sono definitivamente accertate in lire cinquecentosessantatremilanovecentodiciasette e centesimi trentacinque (L. 563.917,35) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili fino a tutto il 31 dicembre 1920, e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta, in esecuzione del Reale decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, nelle somme depurate dalla imposta di ricchezza mobile esposte nella colonna 24 dell'annesso elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FERA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran libro del debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici
Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico: Comune	SEDE: Provincia	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Dovuta sino a tutto il giorno 2 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA: Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Rendita 5 0/0 dovuta a termini del combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	RENDITA ANNUA: Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262: al 3,75 0/0	RENDITA ANNUA: al 3.50 0/0	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante trelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE: Dal 1.o gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	RATE ARRETRATE: Dal 1.o luglio 1884 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	RATE ARRETRATE: Dal 1.o gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1911 3,75 0/0 netto	RATE ARRETRATE: Dal 1.o gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1920 3,50 0/0 netto	RATE ARRETRATE: TOTALE (Colonna 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA: 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA: 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 16	RITENUTA: TOTALE (Colonna 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di R. M. e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Cappella del Monte dei Morti in San Cosimo di . . .	Cagnano Amiterno	Aquila	Legale rappresentante	112 10	»	112 10	84 07	78 47	Dal 1° gennaio 1921	1214 42	1401 25	420 85	706 23	3742 25	»	160 30	280 25	440 55	3301 70
2	Opera pia della Madonna dell'Ospedale (1) in . . .	S. Eusanio Forconese	Id.	Id.	110 70	»	110 70	83 02	77 49	Id.	»	850 54	415 10	697 41	1963 05	»	»	170 11	170 11	1792 94
3	Opera pia della Madonna di Setterra (2) in	S. Eusanio Forconese	Id.	Id.	29 05	»	29 05	21 79	20 33	Id.	»	223 20	108 95	182 97	515 12	»	»	44 64	44 64	470 48
4	Causa pia della Chiesa Cattedrale (3) di	Ales	Cagliari	Id.	444 62	»	444 62	333 46	311 23	Id.	684 22	5557 75	1667 30	2801 07	10710 34	»	90 32	1111 55	1201 87	9508 47
5	Ex-Sindacato di Sant'Anna in. . . .	Cagliari	Id.	Id.	617 46	»	617 46	463 09	432 22	Id.	»	»	283 33	3889 98	4173 31	»	»	»	»	4173 31
6	Causa pia (4) di . .	Escovedu	Id.	Id.	18 18	»	18 18	13 63	12 72	Id.	»	132 87	68 15	114 48	315 50	»	»	26 57	26 57	288 93
	A riportarsi				1322 11		1322 11	999 16	932 46		1898 64	8165 61	2963 18	8392 14	21419 67	»	250 62	1633 12	1883 74	19535 83

(1) Inscrizione suppletiva. Veggasi n. 82 dell'elenco annesso al R. decreto 21 novembre 1881 n. 525.
(2) Iscrizione suppletiva. Veggasi n. 149 dell'elenco annesso al R. decreto 21 novembre 1880, n. 5751.
(3) Inserizione suppletiva. Veggasi n. 52 dell'elenco annesso al R. decreto 2 novembre 1887, n. 5022.
(4) Inscrizione suppletiva. Veggasi n. 36 dell'elenco annesso al R. decreto 6 agosto 1876, n. 3312

ELENCO delle rendite da inscriversi nel Gran libro del debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici
Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — COMUNE	SEDE — PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA — Devuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA — Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA — Rendita 5 0[0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0[0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 — al 3.75 0[0	— al 3 50 0[0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Riporto . . .				1332 11	»	1332 11	999 16	932 46
7	Cappella del SS. Rosario in . . .	Vaccarizzo Albanese	Cosenza	Legale rappresentante	205 —	»	205 —	»	143 50
8	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Maurizio (1) in	Segno	Genova	Id.	27 86	»	27 86	»	19 50
9	Chiesa di San Lorenzo in Malfa (2) di	Salina	Messina	Id.	70 —	»	70 —	52 50	49 —
10	Santuario di S. Francesco in . . .	Assisi	Perugia	Id.	28915 07	»	28915 07	21686 30	20240 54
11	Parrocchia di Santa Margherita in . .	Assisi	Id.	Id.	881 61	»	881 61	661 21	617 13
	A riportarsi				31431 65		31431 65	23339 17	22002 13

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE — Dal 1.o gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	— Dal 1.o luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	— Dal 1.o gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1911 3,75 0[0 netto	— Dal 1.o gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1920 3,50 0[0 netto	— TOTALE (Colonna 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 8.80 0[0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	— 13 20 0[0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	— 20 0[0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 16	— TOTALE (Colonna 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di R. M. e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	11	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Riporto . . .		1898 64	8165 61	2963 18	8392 14	21419 57	»	250 62	1633 12	1883 74	19535 83
7	Cappella del SS. Rosario in . . .		»	»	»	471 96	471 96	»	»	»	»	471 96
8	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Maurizio (1) in		»	»	»	144 35	144 35	»	»	»	»	144 35
9	Chiesa di San Lorenzo in Malfa (2) di	Dal 1° gennaio 1921	»	843 73	228 30	415 43	987 46	»	»	68 74	68 74	918 72
10	Santuario di S. Francesco in . . .		»	225698 19	108431 50	182164 86	516294 55	»	»	45139 64	45139 64	471154 91
11	Parrocchia di Santa Margherita in . .		»	6881 46	3306 05	5554 17	15741 68	»	»	1376 29	1376 29	14365 39
	A riportarsi		1898 64	241088 99	114929 03	197142 91	555059 57	»	250 62	48217 79	48468 41	506591 16

(1) Inscrizione suppletiva. Veggasi n. 3) dell'elenco annesso al R. decreto 18 agosto 1895, n. 335.

(2) Inscrizione suppletiva. Veggasi n. 74 dell'elenco annesso al R. decreto 27 novembre 1870, n. 6195.

ELENCO delle rendite da inscriversi nel Gran libro del debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici
Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — COMUNE	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA — Dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA — Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0|0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA — Rendita 5 0|0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	RENDITA ANNUA — Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0|0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 — al 3.75 0|0	al 3.50 0|0	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5419	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE — Dal 1.o gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	Dal 1.o luglio 1884 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1.o gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1911 3,75 0|0 netto	Dal 1.o gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1920 3,50 0|0 netto	TOTALE (Colonne 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 8.80 0|0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	13 20 0|0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	20 0|0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 16	TOTALE (Colonne 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di R. M. e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5419
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Riporto . . .				31431 65	»	31431 65	23599 17	22002 13	Dal 1° gennaio 1921	1898 64	241068 99	114929 03	197142 91	555059 57	»	250 62	48217 79	48468 41	506591 16
12	Parrocchia di S. Pietro al Paradiso in	Assisi	Perugia	Legale rappresentante,	602 97	»	602 97	602 22	562 08		»	6267 63	3011 15	5058 72	14337 50	»	»	1253 53	1253 53	13083 97
13	Parrocchia di S. Giovanni Battista alla Pieve di S. Nicolò in.	Assisi	Id.	Id.	887 10	»	887 10	665 3[illegible]	620 97		»	6924 31	3326 65	5588 73	15839 69	»	»	1384 86	1384 86	14454 83
14	Parrocchia di S. Giovanni Battista al Poggio Superiore in.	Assisi	Id.	Id.	887 10	»	887 10	665 32	620 97		»	6924 30	3326 60	5588 73	15839 63	»	»	1384 86	1384 86	14454 77
15	Parrocchia di S. Lorenzo a Persiano in.	Assisi	Id.	Id.	887 10	»	887 10	665 32	620 97		»	6924 30	3326 60	5598 73	15839 63	»	»	1384 86	1384 86	14454 77
16	Oratorio o chiesa di Santa Croce in. .	Gavoi	Sassari	Id.	4 74	»	4 74	3 55	3 32		89 05	59 25	17 75	29 88	145 93	»	5 15	11 85	17 —	128 93
	Totale per le fabbricerie ed altri Enti soggetti ad eguale trattamento				34900 66		34900 66	[illegible] 92	24430 [illegible]4		1937 69	268188 78	127937 78	218997 10	617061 95	»	255 77	53637 75	53893 52	563168 43

ELENCO delle rendite da inscriversi nel Gran libro sul debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1916, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA					Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE					RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di R. M. e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		COMUNE	PROVINCIA		Devuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 — al 3.75 0/0	al 3.50 0/0		Dal 1.o gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	Dal 1.o luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1.o gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1911 3,75 0/0 netto	Dal 1.o gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1919 3,50 0/0 netto	TOTALE (Colonna 12 a 15)	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 16	TOTALE (Colonna 20 a 22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	Capitolo Cattedrale (1) di	Iglesias	Sassari	Legale rappresentante	116 68	23 44	93 24	69 93	65 27	Dal 1° gennaio 1921	»	178 34	56 65	549 60	784 59	»	»	35 67	35 67	748 92

RIEPILOGO

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
fabbricerie ed altri Enti morali soggetti ad eguale trattamento	34900 66	»	34900 66	26000 92	24430 44	»	1937 69	268188 78	127937 78	218997 70	617061 95	»	255 77	53637 75	53898 52	563168 43
Enti morali diversi dalle fabbricerie	116 68	23 44	93 24	69 93	65 27	»	»	178 34	56 65	549 60	784 59	»	»	25 67	35 67	748 92
Totale generale . . .	35017 34	23 44	34993 90	26070 85	24495 71	»	1937 69	268367 12	127994 43	219547 30	617846 54	»	255 77	53673 42	53929 19	563917 35

(1) Iscrizione suppl. Veggasi n. 2 dell'elenco annesso al R. decreto 20 ottobre 1888, n. 5773.

Rendita tre e cinquanta per cento netto da trasferirsi in capo agli Enti morali con decorrenza dal 1° gennaio 1921, lire ventiquattromilaquattrocentonovantacinque e cent. settantuno . . . . . L. 24 495 71

Rate di rendita maturate al 1° gennaio 1921, lire seicentodiciassettemilaottocentoquarantasei e centesimi cinquantaquattro . . . . . L. 617.846 54

Ritenuta per imposta di ricchezza mobile del 13,20 % sulle rate maturate dal 1° gennaio 1871 a tutto giugno 1894 lire duecentocinquantacinque e centesimi settantasette . . . L. 255 77

Ritenuta per imposta di ricchezza mobile del 20 % sulle rate maturate dal 1° luglio 1894 a tutto dicembre 1906 lire cinquantatremilaseicentosettantatre e centesimi quarantadue . . . » 53.673 42 } 53.929 19

Rate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, lire cinquecentosessantatremilanovecentodiciassette e centesimi trentacinque . . . L. 563.917 35

Roma, 28 aprile 1921.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze: FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della giustizia e degli affari di culto: FERA.

Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1115, *che modifica lo statuto della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, approvato con R. decreto 30 maggio 1920, n. 772.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 17 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia;

Veduto lo statuto della Cassa nazionale delle Assicurazioni sociali approvato col R. decreto 30 maggio 1920, n. 772;

Veduta l'istanza in data 15 giugno 1921 presentata dalla Cassa nazionale predetta per ottenere l'approvazione Sovrana di alcune modificazioni al suindicato statuto deliberate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 maggio 1921;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico.

Nello statuto della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali approvato con R decreto 30 maggio 1920, n. 772, sono introdotti, rispettivamente dopo l'art. 13 e dopo l'art. 32, i seguenti due articoli:

« Art. 13-*bis*. — I membri del Consiglio di amministrazione, i quali, senza giustificato motivo notificato al presidente, non siano intervenuti a due sessioni consecutive, decadono dall'ufficio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio; di essa deve essere preso atto nel processo verbale della seconda delle due sessioni predette e il presidente deve darne subito comunicazione al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale e al consigliere decaduto ».

« Art 32-*bis* — I membri del Comitato direttivo di un Istituto di previdenza sociale, i quali, senza giustificato motivo notificato al presidente del Comitato stesso, non siano intervenuti a due sessioni consecutive, decadono dall'ufficio.

La decadenza è pronunciata dal Comitato: di essa deve essere preso atto nel processo verbale della seconda delle due sessioni predette, e il presidente del Comitato direttivo deve darne subito notizia al presidente della Cassa nazionale e al commissario decaduto.

Il presidente della Cassa nazionale alla sua volta ne informa il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 31 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BENEDUCE.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1107. Regio decreto 17 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Belgirate (Novara), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1108 Regio decreto 10 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Masone (Genova), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1109. Regio decreto 17 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Francavilla al Mare (Chieti) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1110. Regio decreto 10 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Pesaro, viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e ne è omologato il regolamento.

N. 1111. Regio decreto 7 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno. presidente del Consiglio dei ministri, viene omologata la deliberazione 25 febbraio 1921 del Consiglio comunale di Fiuggi (Roma) riguardante la modificazione dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel Comune stesso.

N. 1113. Regio decreto 23 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene costituito in Napoli un Ente autonomo con durata indefinita, e con la denominazione « Fiera campionaria di Napoli », con il fine di promuovere e curare la preparazione e l'attuazione in Napoli e in altre città del mezzogiorno d'Italia, di Fiere campionarie di prodotti agricoli e industriali, con carattere sia nazionale, sia internazionale, nonchè di studiare e promuovere la attuazione di quelle altre iniziative di carattere analogo, che abbiano lo scopo di giovare alla economia generale della Nazione e in particolar modo al Mezzogiorno.